

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
IV Sezione Civile**

composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca Presidente
Dott. Marco Mancinetti Giudice
Dott. Fernando Scolaro Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. xxxx del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, decisa nella camera di consiglio del 28/09/2022 e vertente

tra

GIOVANNI DANIELI,

PARTE RECLAMANTE

e

CREDITORE PROCEDENTE e, per essa, la sua **SOCIETA' MANDATARIA,**

PARTE RECLAMATA

nonché

INTERVENTORE, e per essa **SOCIETA' MANDATARIA,**

PARTE RECLAMATA

Oggetto: reclamo ex art. 630 cod.proc.civ.

FATTO – Il Sig. **DEBITORE ESECUTATO** ha proposto reclamo al Collegio ex artt. 630, comma 3 e 178, commi 3, 4 e 5, cod.proc.civ., avverso l'ordinanza del 17/06/2022, con la quale il G.E. ha rigettato l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. xxx/2021 R.G.Es. In particolare, a fondamento dell'impugnazione, ha rappresentato:

- che con ricorso ex art. 486 cod.proc.civ, quale debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. xxx/2021 R.G.E., aveva sollecitato la declaratoria di inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito nei suoi confronti ad istanza della **CREDITORE PROCEDENTE** con verbale del 09.06.21 e, per l'effetto, l'improseguibilità della procedura esecutiva iscritta al n. xxx/2021 R.G.E., nonché l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 567, comma III, cod.proc.civ. (estinzione della procedura e cancellazione della trascrizione del pignoramento);
- che l'espropriazione immobiliare iscritta al n. xxx/2021 R.G.E. era stata intrapresa dalla **CREDITORE PROCEDENTE** con verbale di pignoramento immobiliare del 09.06.21, in virtù della Sentenza del Tribunale di Roma n. xxxx, pubblicata il 21/12/2020;
- che, in data 09.07.21 la creditrice procedente aveva effettuato l'iscrizione a ruolo, per poi dare impulso alla procedura espropriativa depositando: -a) in data 15.07.21 l'istanza di vendita; -b) in data 04.09.21 la documentazione di cui all'art 567, comma II, cpc; -c) in data 01.10.21 la nota di trascrizione del pignoramento;-d) in data 18.03.22 l'istanza per la fissazione dell'udienza ex art. 569 cod.proc.civ.;
- che, tuttavia, con ordinanza del 13-21.07.21, la Corte di Appello di Roma, decidendo sulla inibitoria proposta dagli appellanti - l'esponente sig. **DEBITORE ESECUTATO** e la **INTERVENTORE**- aveva sospeso gli effetti esecutivi della Sentenza del Tribunale di Roma n. xxxx, pubblicata il 21/12/2020, cioè del titolo posto a base della presente esecuzione immobiliare;
- che, pertanto, dal 13.07.21 o, quanto meno, dal 21.07.21 (data di pubblicazione), per l'esecuzione immobiliare intrapresa dalla **CREDITORE PROCEDENTE** in suo danno andava disposta la sospensione ai sensi dell'art. 623 cod.proc.civ. (in conseguenza della intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base della medesima);
- che, invece, la creditrice procedente **CREDITORE PROCEDENTE**, negligendo il principio di buona fede processuale, aveva omesso di far constatare l'intervenuta sospensione della efficacia esecutiva del titolo al G.E. e di richiedere a questi, unico funzionalmente competente a pronunziarla (Cass. n. 7364-2015 e n. 10121/2000), la necessaria sospensione (anche) della procedura espropriativa;
- che, a seguito della presentazione del ricorso, con provvedimento del 17/21 giugno 2022 il G.E., a scioglimento della riserva assunta, ritenuto che la procedura dovesse ritenersi sospesa ex lege dal

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

momento della pubblicazione della ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e che il deposito della documentazione ipocatastale fosse avvenuto quando la procedura doveva già ritenersi sospesa e che l'esecuzione di atti di impulso, quale l'istanza di vendita, o di adempimento di oneri processuali, non rendesse comunque la procedura nulla, essendo gli atti semplicemente inefficaci, rigettava l'istanza di dichiarazione di inefficacia del pignoramento ai sensi degli artt. 557 e 567 c.p.c. e di conseguente estinzione della procedura esecutiva in quanto infondata e sospendeva la procedura esecutiva ex art. 623 cod.proc.civ.;

- che tale decisione doveva ritenersi erronea poiché il G.E. non aveva ritenuto illegittimo il deposito di cui all'art. 567 c.p.c. eseguito dalla procedente **CREDITORE PROCEDENTE**, “colpito da radicale invalidità, in quanto compiuto in difetto di titolo esecutivo”; non aveva riconosciuto l'inefficacia del deposito della documentazione ipocatastale; non aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento, per essere irrimediabilmente spirato, alla data del 16.09.21, il termine per il deposito della documentazione ipocatastale, ex art. 567 c.p.c., con conseguente estinzione della procedura esecutiva e ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Tanto premesso, parte reclamante così ha concluso: “... in accoglimento del suesposto reclamo ed in totale riforma dell'ordinanza delli 17-21/06/22, voglia riconoscere l'illegittimità del deposito di cui all'art. 567, comma II, cpc compiuto dalla **CREDITORE PROCEDENTE** in data 04.09.21 e, coerentemente, dichiarare l'inefficacia del pignoramento - per esser irrimediabilmente spirato, alla data del 16.09.21 (id est a sessanta giorni data di deposito dell'istanza di vendita) il termine di cui all'art. 567, comma III, cpc - e l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento”.

Si costituivano in giudizio le odierne reclamate le quali concludevano per il rigetto del reclamo con refusione delle spese di lite.

DIRITTO – Il reclamo è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

In primo luogo, si osserva che per stessa ammissione di parte reclamante la creditrice procedente in data 15.07.2021 provvedeva al deposito dell'istanza di vendita e in data 4.09.2021 al deposito della documentazione ipocatastale (nel rispetto, pertanto, dal termine previsto dalla Legge). Tanto premesso, sebbene la procedura esecutiva RGE n. xxx/2021 doveva considerarsi sospesa a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza di sospensione, ovvero dal 21.07.2021, la creditrice procedente non è incorsa in alcuna decadenza poiché deve considerarsi sospeso anche il termine per il deposito della documentazione che inizierà a decorrere non appena cesserà la causa della sospensione. In ogni caso, il deposito di atti durante la sospensione della procedura, non può comportarne la sua estinzione ma al più la dichiarazione di loro inefficacia.

Inoltre, in relazione alla ritenuta illegittimità dell'intervento di **INTERVENTORE** mentre il processo esecutivo doveva considerarsi sospeso, va osservato che la procedura esecutiva sospesa è solo quiescente e non estinta (posto che l'efficacia esecutiva del titolo è stata sospesa, ma il titolo non è stato ancora revocato), quindi, se non è consentito il compimento di atti esecutivi, ex art. 626 c.p.c., non è precluso però l'intervento di altri creditori, che, di per sé, non è un atto esecutivo (vds. Tribunale di Vicenza, ordinanza del 21 giugno 2011).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di questioni di particolare rilevanza, in fatto e in diritto, da esaminare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così dispone:

✓ rigetta il reclamo presentato da **DEBITORE ESECUTATO** avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data del 17/21 giugno 2022 nella procedura esecutiva iscritta al n. xxxx/2021 R.G.E.;

✓ condanna il Sig. **DEBITORE ESECUTATO** al pagamento delle spese di lite in favore delle reclamate che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.000,00 oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, in data 28/09/2022.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Il Presidente

Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca

Il Relatore

Dott. Fernando Scolaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE